



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 10 gennaio 2020, recante la «*Nomina a Ministro dell'università e della ricerca del prof. Gaetano Manfredi*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*», e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), e l'articolo 4, comma 1;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;
- VISTO il decreto interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119, recante «*Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*»;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 giugno 2020, prot. n. 218 recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2020/2021*»;
- VISTA la rilevazione relativa al fabbisogno professionale delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza



Il Ministro dell' università e della ricerca

permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;

- VISTO l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 giugno 2020 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2019/2020, di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari, nonché delle professioni sanitarie e dei laureati specialisti delle professioni sanitarie;
- CONSIDERATA la necessità di emanare il presente decreto al fine di consentire la pubblicazione dei bandi di concorso di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie da parte degli atenei, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 264/1999;
- VISTA la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999;
- TENUTO CONTO altresì del fabbisogno professionale per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2020/2021, di cui alla comunicazione M_D SSMD REG2020 0045168 12-03-2020;
- VISTE le risultanze del tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca del 11 giugno e 22 giugno 2020 con riguardo ai corsi di laurea e di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria e professioni sanitarie per l'anno accademico 2020/2021;
- VALUTATA la necessità di contemperare l'offerta formativa deliberata dagli atenei con il fabbisogno professionale e le esigenze delle categorie professionali;
- TENUTO conto dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;
- RITENUTO alla luce delle risultanze della summenzionata istruttoria, di determinare, per l'anno accademico 2020/2021, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e di disporre la ripartizione dei posti tra le università;

DECRETA

Articolo 1



Il Ministro dell' università e della ricerca

1. Per l'anno accademico 2020/2021 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie destinati ai candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, è assegnato come di seguito indicato, per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso, secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto.

CLASSE SNT/1	
CORSI DI LAUREA	POSTI DISPONIBILI
Infermieristica	16.013
Ostetricia	855
Infermieristica pediatrica	211
CLASSE SNT/2	
CORSI DI LAUREA	Posti disponibili
Podologia	120
Fisioterapia	2.108
Logopedia	774
Ortottica e assistenza oftalmologica	229
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva	340
Tecnica della riabilitazione psichiatrica	383
Terapia occupazionale	266
Educazione professionale	740
CLASSE SNT/3	
CORSI DI LAUREA	Posti disponibili
Tecniche audiometriche	80
Tecniche di laboratorio biomedico	812
Tecnica di radiologia per immagini e radioterapia	805
Tecniche di neurofisiopatologia	148
Tecniche ortopediche	182
Tecniche audioprotesiche	300
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	191
Igiene dentale	643
Dietistica	360
CLASSE SNT/4	
CORSI DI LAUREA	Posti disponibili
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	690
Assistenza sanitaria	352



Il Ministro dell' università e della ricerca

Articolo 2

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi Ue e non Ue residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in base alla graduatoria di merito secondo quanto previsto dal D.M. n. 218/2020 citato in premessa, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.
2. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto ed ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi